

del Regolamento per il personale, alla fine di dicembre deve essere corrisposta al personale in servizio al 31. 12. 1937 una seconda mensilità di stipendio.

Il Direttore Generale propone che siano adottate le seguenti norme:

1° corrispondenza della doppia mensilità agli impiegati richiamati alle armi.

2° esclusione dal beneficio di coloro che siano stati classificati "insufficienti" o che siano stati puniti con la sospensione nel secondo semestre del corrente anno.

3° riduzione del beneficio a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato per coloro che siano stati assunti dopo il 15 gennaio 1937 e per coloro che siano rimasti assenti per oltre un mese per qualsiasi causa (escluso il caso di malattia).

4° applicazione cumulativa delle riduzioni.

Propone inoltre:

a) di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio Polare combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere.

b) di estendere il beneficio agli impiegati in prova, aiutanti applicati e fattorini, così della